COMUNE DI LOANO
Provincia di Savona

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: CERTIFICAZIONE EX ART. 40 BIS C. 1 DEL D.LGS. 30/03/2001 N. 165 – FONDO RISORSE DECENTRATE E ACCORDO DI DESTINAZIONE – ANNO 2017.

La sottoscritta Ramona Parodi, Revisore unico dei conti del Comune di Loano, richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 17/10/2016 con la quale veniva nominata Revisore dei Conti del Comune di Loano per il triennio 2016-2019;

in riferimento al contratto integrativo di destinazione delle risorse decentrate dell'anno 2017, a richiesta del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane;

PRESO ATTO

- Del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (parte normativa) relativo agli anni 2016 – 2018, sottoscritto in data 01/08/2016, corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria;
- Dell'assenza di rilievi effettuati in merito dall'allora competente collegio dei Revisori dei Conti;
- Della determinazione dirigenziale n° 172 del 24/10/2016, con la quale si procedeva alla quantificazione delle risorse decentrate di parte stabile per gli anni 2016, 2017 e 2018, assumendo al contempo specifici impegni di spesa imputati su ciascuno degli anni indicati, e del correlato parere reso ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario, dott. Luigi Vallarino, recante il visto attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile;
- Della determinazione dirigenziale n° 24 del 02/03/2017, di nuova costituzione del fondo delle risorse decentrate 2017, resa necessaria a seguito di vicende organizzative interne che hanno inciso sulla quantificazione precedentemente effettuata, e del correlato parere reso ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario, dott. Luigi Vallarino, recante il visto attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile;
- Della deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 26/07/2017, di integrazione del piano esecutivo di gestione e delle performance - p.e.g. - anni 2017/2019 con gli obiettivi specifici di produttività ex art. 15 c. 2 CCNL 1999;
- Della determinazione dirigenziale n° 168 del 29/08/2017, con la quale:
  - ✓ è stato incrementato il fondo delle risorse decentrate 2017 con risorse variabili ex art. 15 c.2 CCNL 1999, per un importo di 13.000,00 € collegato alla premialità di specifici obiettivi di produttività;
  - ✓ è stato cristallizzato il limite delle risorse decentrate a seguito di quanto disposto dal **D.Lgs. 75/2017** – che modifica ed integra il D.Lgs 165/2001 – ed in particolare dall'art. 23 c. 2 , il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di*

livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"

RICHIAMATI

L'art. 5, c. 3 del CCNL 01/04/1999 come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004 recante *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori.... A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto".*

L'art. 40 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/2009 recante:

- ✓ al comma 3-quinquies: *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".*
- ✓ al comma 3-sexies: *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1".*

L'art. 40 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009 che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo".

VISTI

in particolare, **i contenuti della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria** predisposta dal Comune di Loano ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001, in merito al contratto decentrato integrativo sulla destinazione delle risorse decentrate 2017;

CERTIFICA

1. di avere **effettuato**, ai sensi dell'art. **40-bis del D.Lgs. 165/2001**, **il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge**, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
2. che la **decurtazione permanente operata ai sensi del D.L. 78/2010, art. 9 comma 2-bis (ultimo periodo)**, secondo il quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*, ammonta ad un importo pari a **23.378,00 €**;
3. che il **limite determinato secondo la disciplina del D. Lgs. 75/2017, art. 23 c. 2**, secondo il quale "***a decorrere dal 1° gennaio 2017***, *l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*", ammonta ad un importo pari a **413.151,18 €**.

Genova, 24 novembre 2017

dott.ssa Ramona Parodi
Ramona Parodi